

con regio decreto del 22 febbraio 1885, n. 2722 (Serie 3ª), esclusi i mutui autorizzati dalla legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (Serie 3ª), dalla legge 26 luglio 1888, n. 5589 (Serie 3ª), e dalla legge 31 maggio 1887, n. 4511 (Serie 3ª). »

La pongo a partito: chi l'approva si alzi.

(Si alzano quasi tutti i deputati).

Voci. La controprova!

Presidente. Essendo richiesta, si farà la controprova.

Chi non approva questa seconda parte è pregato di alzarsi. (Si alzano solo alcuni deputati dell'estrema sinistra — Viva ilarità).

(La seconda parte dell'articolo è approvata).

Pongo a partito l'articolo 1º nel suo complesso.

(È approvato).

« Art. 2. Gli Istituti che attualmente esercitano il Credito fondiario nel Regno sono autorizzati a partecipare al nuovo Istituto concessionario, di che all'articolo 1º della presente legge, anche dopo l'avvenuta costituzione di esso, ferme restando le altre disposizioni degli articoli 20 e seguenti della legge 17 luglio 1890. »

(È approvato).

« Art. 3. L'Istituto di Credito fondiario della Banca Nazionale continuerà a funzionare fino a quando avvenga la fusione di esso con l'Istituto concessionario di cui nella presente legge. »

(È approvato).

L'articolo 4 è stato dalla Commissione così modificato:

« È incompatibile la qualità di amministratore, direttore, sindaco od impiegato del nuovo Istituto italiano di Credito fondiario con la qualità di amministratore, di sindaco od impiegato di Istituti o Società che facciano operazioni di mutui fondiari con l'Istituto di che nella presente legge. » (Rumori).

Il ministro accetta?

Chimirri, ministro di agricoltura e commercio. Accetto.

Presidente. Pongo a partito...

Ferraris Maggiorino. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole Ferraris Maggiorino ha facoltà di parlare.

Ferraris Maggiorino. Mi permetto di chiedere alla Commissione se mantiene l'inciso « che abbiano in corso, » perchè l'articolo è stato modificato senza che io sia stato interpellato, pur facendo parte della Commissione.

Aggiungo che la soppressione di questo inciso potrebbe rendere ridicolo l'articolo, qualora si interpretasse nel senso che gli amministratori possano ritirarsi al momento della stipulazione del mutuo per tornare l'indomani. Tanto varrebbe togliere l'articolo.

Presidente. Rileggo l'articolo:

« È incompatibile la qualità di Amministratore, direttore, sindaco od impiegato del nuovo Istituto italiano di Credito fondiario con la qualità di amministratore, di sindaco od impiegato di Istituti o Società che facciano operazioni di mutui fondiari con l'Istituto di che nella presente legge. »

Ferraris Maggiorino. Che abbiano o che facciano? perchè è una cosa molto diversa.

Presidente. Che facciano.

Chimirri, ministro di agricoltura e commercio. Prego l'onorevole Maggiorino Ferraris di riflettere che il nuovo Istituto ancora non funziona. Per costituirsi definitivamente è mestieri gli sia fatta la concessione, e questo appunto è lo scopo della legge. Perciò non è esatta l'espressione *che abbiano operazioni in corso*, giacchè per operare l'Istituto deve prima costituirsi ed essere autorizzato a funzionare a norma della legge del 1890 e di questa che discutiamo

La nuova dizione proposta dalla Giunta è più corretta e risponde al pensiero che ci mosse a formulare l'articolo 4, che contiene una disposizione identica a quella introdotta nella legge del Banco di Napoli e di quello di Sicilia, che dichiara incompatibile l'ufficio di amministratore e di cliente abituale dell'Istituto sovventore.

De Zerbi, della Commissione. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

De Zerbi, presidente della Commissione. Spiego subito all'onorevole Ferraris il perchè la Commissione ha creduto nella sua maggioranza, dopo le spiegazioni date dall'onorevole ministro d'agricoltura e commercio, di accettare la nuova dizione. La formula che abbiamo adottata è più precisa di quella che avevamo adottata prima, inquantochè in questa proclamavamo l'incompatibilità di chi abbia in corso (fermiamoci a questa parte) operazioni coll'Istituto di che nella presente legge.

Ora ciò è impossibile dal momento che l'Istituto non esiste ancora: esiste una Società il cui atto costitutivo ha una clausola sospensiva; dice cioè che non s'intenderà costituita, se non si avrà la concessione del Governo per creare il nuovo Istituto. Quindi il nuovo Istituto non esi-